



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008

D.M. 13/4/2011

Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:

- 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontariato **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3) La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



REMINDER



POSIZIONE GIURIDICA del Volontario

Quando il volontario di Protezione Civile indossa una “divisa”, in senso generale quando è **in servizio (regolarmente attivato)**, come viene visto dalla legge?

Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente.

La legge penale prevede tre qualifiche soggettive rilevanti di soggetti che svolgono o hanno a che fare con una funzione pubblica.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 358 C.P. -

Sono incaricati di pubblico servizio coloro i **quali prestano un pubblico servizio ma senza i poteri tipici della pubblica funzione**. Tutti coloro che svolgono un pubblico servizio caratterizzato da un'attività **esecutiva**, senza i poteri del pubblico ufficiale, attività che va a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale ad es. conducente di un mezzo pubblico, stradino cantoniere dell'ANAS, custode di un cimitero, dipendente delle poste.



PUBBLICO UFFICIALE

PUBBLICO UFFICIALE

- ART. 357 C.P. -

Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione **legislativa, giudiziaria o amministrativa**; coloro che esprimono la volontà della P.A. attraverso poteri **autoritativi, deliberativi certificativi** (concessioni, perquisizioni).

ad es. ufficiale di stato civile, il notaio, le forze dell'ordine, il sindaco in qualità di ufficiale di governo.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Essere un **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** comporta **maggiori diritti** e **maggiori obblighi o doveri**; le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.

Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: **a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo!**



NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è **PUBBLICO UFFICIALE**.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

- ❖ chiedere i documenti
- ❖ effettuare perquisizioni
- ❖ elevare contravvenzioni



LA DIVISA e LA FORMAZIONE

La “divisa” della PC non abilita nessuno ad essere
medico, vigile del fuoco, agente di polizia!

Un volontario di PC è formato per svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo i regolamenti delle singole organizzazioni, la normativa specifica in materia e l’ordinamento legislativo generale.

REMINDER



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008

D.M. 13/4/2011

La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza non **prevenzionale**

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La **prevenzione oggettiva**

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni '50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)



La **prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa**

- Le direttive UE
- Il D.Lgs. n. 626/94
- Il D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

D. Lgl. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali

- ❖ attività di consulenza
- ❖ **programmazione** della gestione della sicurezza
- ❖ eliminazione/riduzione dei rischi in **relazione alle conoscenze tecniche** acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- ❖ **programmazione** delle misure di sicurezza
- ❖ **partecipazione** alla gestione e consultazione dei soggetti
- ❖ contenuto **dell'obbligo di sicurezza** dei soggetti della prevenzione
- ❖ **informazione, formazione e addestramento**
- ❖ **controllo sanitario**
- ❖ **procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione**



Il Testo Unico n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- ❖ una **maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro**;
- ❖ la programmazione della prevenzione mirata ad un **complesso che integri in modo coerente nella prevenzione** le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- ❖ la proceduralizzazione degli **obblighi di prevenzione**;
- ❖ una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione **non veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile**, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel **Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011**, che tiene in debita considerazione le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività.





Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **alle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- ❖ Tenuto conto delle **particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**;
- ❖ Ritenuto, altresì, di **dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza** ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, **uniformemente su tutto il territorio nazionale**;
- ❖ Ravvisata la necessità di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari** della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle

Cosa c'è da notare:

Il legislatore prende in considerazione la tutela della sicurezza e salute e le particolari condizioni di lavoro dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale

- ❖ Ten
- ❖ Rite
lavo
nov
prot
Itali
fuoc
- ❖ Rav
della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per **"organizzazione di volontariato della protezione civile"** ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.
- ❖ **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- ❖ **«informazione»**: complesso di attività dirette a fornire **conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative;
- ❖ **«addestramento»**: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per **"organizzazione di volontariato della protezione civile"** ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce alcune parole chiave

che si trovano nella norma:

Formazione, informazione e
addestramento

del rischi nello svolgimento delle attività operative;

- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
 - a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
 - c) **imprevedibilità e indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale

Cosa c'è da notare:

Il legislatore riconosce i caratteri di urgenza e tempestività in alcune attività di protezione civile che possono essere imprevedibili e indeterminate ovvero...

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato** di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato** e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva** formazione, informazione e addestramento,

Cosa c'è da notare:

l'organizzazione (cioè il legale rappresentante) e' responsabile che il volontario sia formato e addestrato per una certa mansione, informato sullo scenario e abbia e usi i DPI adatti

2. Le organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per **scenario di rischio di protezione civile** si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti

che v

Seco

proc

edizi

Cons

si int

che p

pers

eme

Cosa c'è da notare:

Viene introdotto il concetto di «scenario di rischio» come ambito in cui operano i volontari di protezione civile.

Una situazione tipo che riproduce pericoli e rischiosita'

predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - frane;
- ❖ scenario rischio sismico;
- ❖ scenario rischio vulcanico;
- ❖ scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- ❖ scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- ❖ scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- ❖ incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- ❖ attività di difesa civile.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

- ❖ scenario

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce l'ambito e l'evento in cui può operare il volontario di protezione civile. Altre attività (vedi viabilità ordinaria per ciclistiche o presidio al mercato esulano da questa norma)

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- ❖ incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;

- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;

- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;

- ❖ attività di difesa civile.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - assistenza alla popolazione, intesa come: attività psicosociale e attività socio-assistenziale;
- ❖ - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- ❖ - informazione alla popolazione;
- ❖ - logistica;
- ❖ - soccorso e assistenza sanitaria;
- ❖ - uso di attrezzature speciali;
- ❖ - conduzione di mezzi speciali;
- ❖ - predisposizione e somministrazione pasti;
- ❖ - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- ❖ - presidio del territorio;
- ❖ - attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- ❖ - attività formative;
- ❖ - attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- ❖ - attività subacquea;
- ❖ - attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARICOMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso compiti che il volontario può svolgere in base alla formazione che gli viene data. Questo è un passo fondamentale nell'attribuzioni delle mansioni da parte del legale rappresentante.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a

disciplinare le attività formative, nel rispetto delle competenze e delle risorse disponibili, e nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle attività formative, delle risorse umane, materiali e finanziarie, e dei luoghi di svolgimento delle attività formative.

(....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare le attività formative, nel rispetto delle competenze e delle risorse disponibili, e nell'ambito dell'organizzazione e della gestione delle attività formative, delle risorse umane, materiali e finanziarie, e dei luoghi di svolgimento delle attività formative.

idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....).

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:**

Cosa c'è da notare:

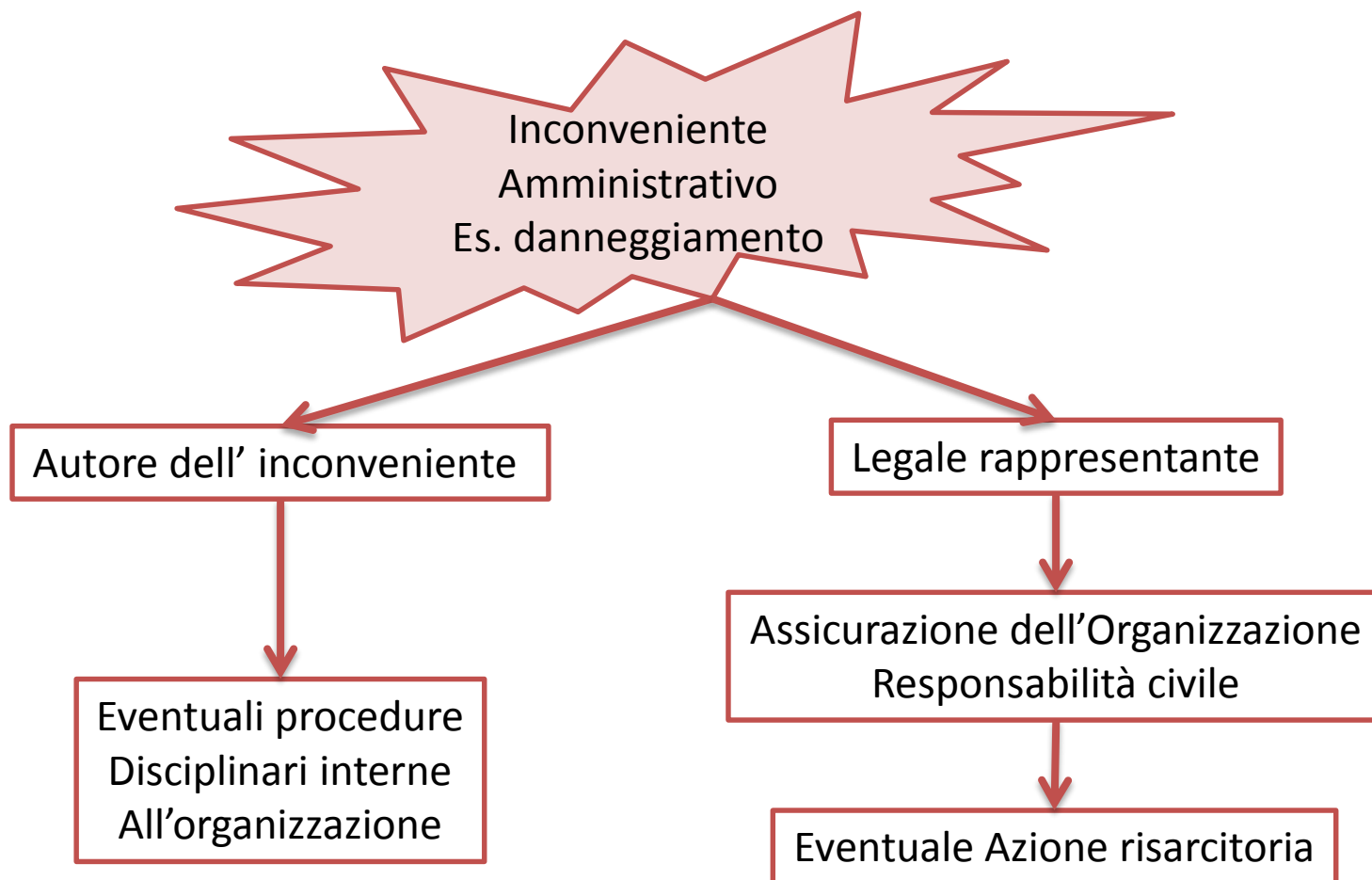
la formazione può essere autocertificata
dal legale rappresentante se idonea e
documentata. La non formazione o la non
veridicità delle autocertificazioni
sospende l'organizzazione dalle attività
operative (e pone a rischio il legale
rappresentante)



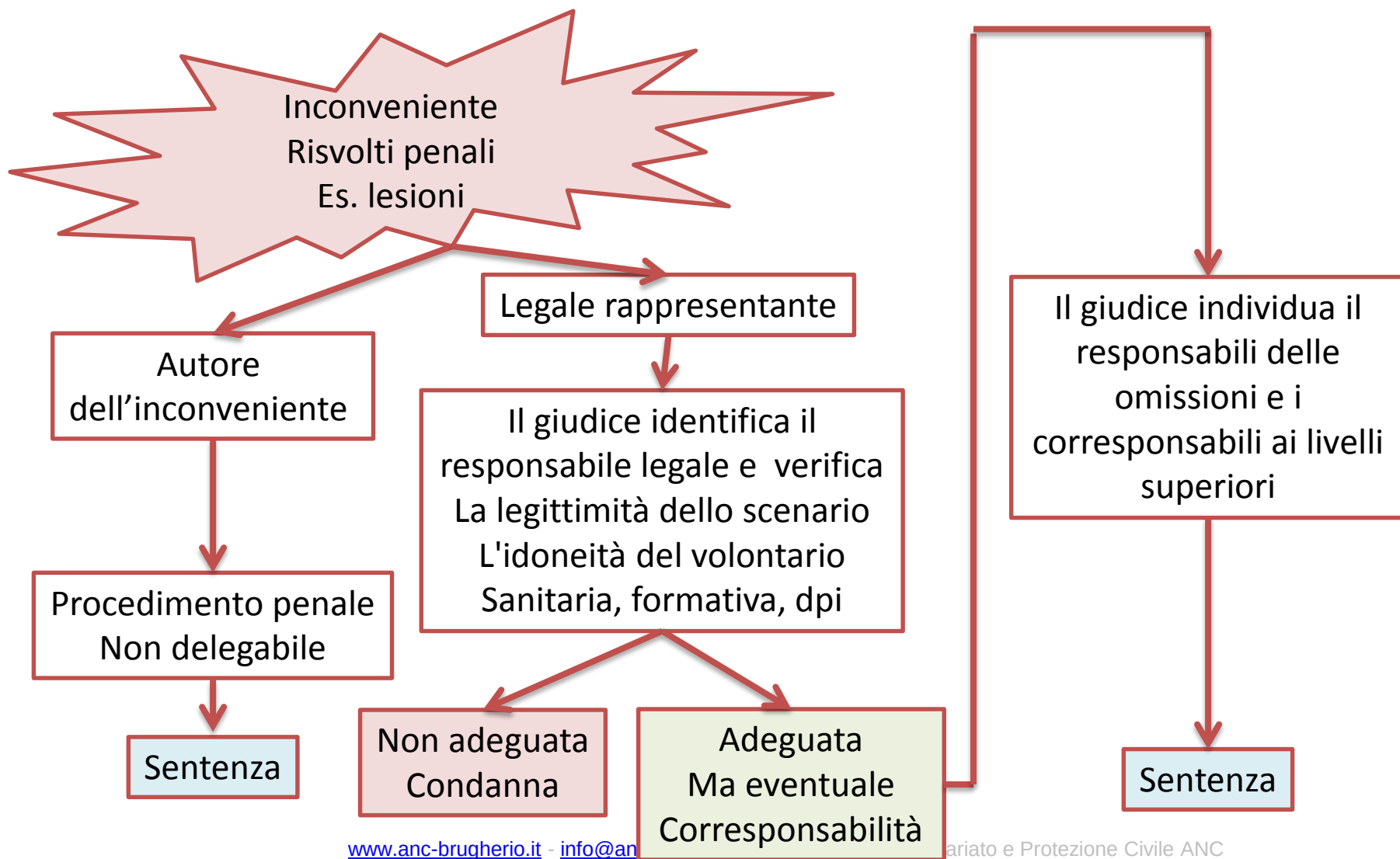




Esempio semplificato di inconveniente - amministrativo



Esempio semplificato di inconveniente - Penale





... Domande ...





**Grazie per
L'attenzione**



**71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”**

Via San Giovanni Bosco, 29
20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it